

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2760

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMBURSANO, COVIELLO, D’AMICO,
BORDON, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI e TOIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2004

Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	10
CAPO I - <i>Norme per la tutela dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari</i>		
Art. 1. - Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari	»	10
Art. 2. - Responsabilità dei soggetti certificatori	»	11
Art. 3. - Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari	»	12
Art. 4. - Istituzione del Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari	»	13
CAPO II - <i>Nuove norme in materia di sistema dei controlli societari e prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse</i>		
Art. 5. - Modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile recante disposizioni penali in materia di società e consorzi	»	14
Art. 6. - Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese.	»	22
Art. 7. - Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione	»	24
Art. 8. - Nuove norme in materia di prospetto	»	25
Art. 9. - Rafforzamento dei controlli interni nelle società quotate nei mercati regolamentati	»	25
Art. 10. - Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti	»	26
Art. 11. - Trasparenza delle società cosiddette <i>off-shore</i> .	»	27
Art. 12. - Nuove norme in materia di emissione obbligatoria	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è orientato a due obiettivi distinti ancorché direttamente correlati: la tutela dei cittadini e degli operatori che investono nel mercato dei valori mobiliari, acquistando o sottoscrivendo prodotti finanziari e strumenti di risparmio, e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interessi tra i soggetti che a vario titolo partecipano al sistema finanziario, a beneficio della stabilità e dell'affidabilità del mercato mobiliare nazionale.

Gli strumenti individuati per il perseguimento di tali obiettivi sono, per un verso, il riordino del sistema istituzionale dei controlli come attualmente configurato; per altro verso, la ridefinizione del sistema delle sanzioni e degli strumenti di *corporate governance*, nel senso rispettivamente di un inasprimento delle pene e di un rafforzamento dei controlli interni.

L'opportunità di riguardare tali aspetti sotto un'unica prospettiva è venuta in evidenza con gli sviluppi giudiziari della crisi finanziaria di due grandi gruppi industriali nazionali del settore alimentare, i gruppi Cirio e Parmalat.

L'entità, la natura e i risvolti socio-economici di queste due vicende hanno infatti imposto, a tutti i livelli di responsabilità politica e istituzionale, una seria riflessione sull'efficacia dell'attuale sistema dei controlli e sulla funzionalità e adeguatezza della disciplina societaria vigente alle esigenze di trasparenza ed equilibrio dei controlli interni.

Il Capo I del disegno di legge raccoglie le «Norme per la tutela dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari».

Articolo 1. (*Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati*

mobiliari). - Una delle necessità più sentite è certamente il perseguimento della effettività della tutela dei cittadini consumatori o utenti, tra i quali devono necessariamente essere annoverati coloro che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.

Per la realizzazione di tale «effettività» l'articolo 1 si fa carico di introdurre nuovi strumenti processuali idonei a coinvolgere la collettività dei consumatori o degli utenti in quanto pregiudicate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo. Strumenti con tali caratteristiche giuridiche non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di *common law* e in particolare negli USA (cosiddetta *class action*) oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta *action conjointe*).

Attualmente, infatti, l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie e di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, esperibile in tutti i casi in cui sia lesa l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, ma che, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello, esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere attualmente utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali, mentre si rende ormai necessaria l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette «azioni di gruppo», le quali consentono di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese in-

dividuali, originate da un unico atto illecito (cosiddetto torto di massa) e di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

L'introduzione della cosiddetta *class action* come precedentemente illustrata, per omogeneità con lo spirito della normativa vigente a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, comporta la necessaria modifica ed integrazione della legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di omogeneizzare il nostro ordinamento ad un sistema di tutela fino ad oggi estraneo e di derivazione anglosassone.

I vantaggi della «azione di gruppo» riparatrice e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento ai tempi del processo, sia con riferimento alla certezza del diritto, sia con riferimento alla efficacia e alla equità del risultato. Essa affronta infatti l'attuale problema relativo al tema della tutela di quelle situazioni soggettive vantate da ampie pluralità di persone e che siano caratterizzate dalla loro derivazione da un comune e unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti identici, lesivi di una determinata categoria di persone. La sua principale finalità è quella di limitare al massimo gli effetti della possibile disparità di risorse fra i singoli componenti di un gruppo nei confronti di una medesima controparte, onde evitare che detta disparità si traduca in una eliminazione, *de facto*, della garanzia costituzionale dell'accesso alla giustizia. In secondo luogo, si riducono al minimo le controversie giudiziarie «specifiche» scaturenti dal medesimo comportamento, eliminando *in nuce* l'affollamento delle sedi giudiziarie e garantendo un'uniformità di tutela.

La norma si innesta quindi sulla disciplina già esistente, prevista dalla legge n. 281 del 1998, e ne amplia il contenuto attribuendo al giudice il potere di emanare sentenza di condanna al risarcimento dei danni o di restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi

da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

Articolo 2. (*Responsabilità dei soggetti certificatori*). Il recente caso Parmalat - che vede l'ipotizzato coinvolgimento di due note società di revisione - obbliga il legislatore a farsi carico di una seria riflessione sul ruolo e sulle responsabilità delle società di revisione contabile e, più in generale, della *governance* societaria.

Gli «attori» interessati al funzionamento dei controlli interni e al monitoraggio della loro funzionalità sono:

a) l'alta direzione, il comitato per il controllo interno (ove esistente) e i responsabili delle unità operative aziendali, i quali rispondono del funzionamento e del miglioramento del sistema di controllo interno in relazione agli obiettivi di economicità delle operazioni, di attendibilità del sistema informativo aziendale e di conformità alla normativa di riferimento;

b) il controllo di gestione, preposto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità mediante il monitoraggio dell'operato delle diverse unità organizzative;

c) l'*internal auditing*, preposto, tra l'altro, al monitoraggio della funzionalità del sistema di controllo interno aziendale;

d) il collegio sindacale, preposto alla vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno aziendale;

e) la società di revisione, fra i cui compiti rientra la valutazione dei controlli interni che presidiano gli obiettivi di attendibilità del sistema informativo aziendale e di monitoraggio dei rischi.

Per quel che particolarmente interessa in questa sede, anche alla luce dei recenti avvenimenti, particolare rilevanza acquista l'in-

terlocuzione tra i due soggetti preposti al controllo: le società di revisione e il collegio sindacale, relativamente ai quali, non a caso, l'articolo 150, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevede un'attività di scambio di dati e di informazioni reciproche, per un efficace espletamento dei rispettivi compiti, l'uno di controllo a rilevanza interna, l'altro di controllo a rilevanza esterna, con diretti effetti di affidamento nei confronti dei terzi.

Proprio tale riflessione svela due punti cruciali relativamente ai quali è emersa una necessità di più approfondita disciplina: l'indipendenza della società di revisione rispetto al soggetto sottoposto al controllo e la attendibilità per i terzi delle certificazioni rese dalle società di revisione (come già rilevato è infatti evidente che l'attività dei revisori si concretizza in certificazioni verso terzi e, quindi, non solo verso gli azionisti e gli altri destinatari delle comunicazioni, ma anche verso coloro che di fatto entrano in relazione d'affari con la società revisionata e quindi fornitori, acquirenti, finanziatori, ecc.). In tal senso, l'articolo 2 del disegno di legge tenta di dare soluzione all'annoso problema della tutela dei terzi nei confronti dell'attività dei «certificatori» (e quindi dei revisori), prefigurando una situazione decisamente inusuale per un contesto contrattuale: il negozio intercorre tra due soggetti (revisori e società revisionata), ma a lamentare i danni (e a chiederne ristoro) sono soggetti a quel contratto - almeno apparentemente estranei, cioè i terzi.

L'ordinamento vigente già prevede una forma di responsabilità propria dei revisori, laddove (articolo 2409-*sexies* del codice civile) dispone che «i soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2047 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di

revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima» (analoga previsione era contenuta nell'articolo 164 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998). In generale, poi, una responsabilità dei soggetti «certificatori» verso i terzi è già prevista dall'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il quale prevede che, ove il certificatore rilasci al pubblico un certificato qualificato ovvero garantisca al pubblico l'affidabilità del certificato, salvo non provi d'aver agito senza colpa (si è di fronte ad un'inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale *ex* articolo 2043 del codice civile), sarà responsabile del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento sull'esattezza delle informazioni contenute nel certificato qualificato alla data del rilascio e sulla loro completezza sulla garanzia, che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato, e sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

La norma che si propone ha una valenza ulteriore, in quanto introduce una sorta di contratto «con efficacia di protezione nei confronti del terzo» che fa affidamento sul risultato dell'attività di certificazione. La *ratio* è da ravvisare nella esigenza di estendere al terzo la tutela contrattuale in tutti quei casi nei quali è possibile configurare una «naturale pericolosità» della prestazione che coinvolge in pari misura il creditore della prestazione e il terzo. Si introduce così nell'ordinamento il nesso tra l'adempimento di un obbligo valutativo-informativo (quello della re-

visione contabile del bilancio delle società) e la responsabilità nei confronti dei corrispondenti - e reali - beneficiari (i terzi che sulla detta attività di valutazione-informazione fanno affidamento), senza il quale una responsabilità sarebbe decisamente esclusa, salvo il caso residuale del dolo.

L'articolo 3 prevede la ridenominazione della CONSOB in «Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari» e l'attribuzione ad essa di più esplicite finalità di garanzia dei soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati mediante l'attribuzione di poteri di vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio, nonché di poteri di regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

L'articolo 4 istituisce il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari. La gestione del Fondo è affidata all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, che, con regolamento, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. Sulla falsariga dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità.

Il Capo II del testo reca «Nuove norme in materia di sistema dei controlli societari e

prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse».

L'articolo 5 interviene direttamente sulla disciplina delle sanzioni penali in materia di società e consorzi, di cui al titolo XI del libro quinto del codice civile.

Si è ritenuto, infatti, di introdurre una completa riformulazione del titolo XI del libro quinto del codice civile, volta per un verso ad eliminare tutte le ipotesi di procedibilità a querela introdotte con la riforma del diritto societario di cui alla legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, per altro verso, ad inasprire le sanzioni penali previste per tutti i reati di falsità e per gli illeciti commessi dagli amministratori anche mediante omissione. A tal fine, si sono previste pene che possono arrivare fino a venti anni di reclusione e sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro nelle ipotesi di condotte illecite che abbiano determinato un danno patrimoniale ai soci ovvero ai destinatari di una falsa comunicazione.

Infine, si è introdotta una disposizione che estende ai suddetti reati a disciplina del patteggiamento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, a condizione che il danno sia stato integralmente risarcito e non persistano ulteriori conseguenze del reato. In particolare, limitatamente a tali reati, si consente all'imputato di accedere al patteggiamento anche nel caso in cui la pena superi i cinque anni di reclusione.

L'articolo 6 (*Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti d'interessi tra banche e imprese*) contiene diverse disposizioni volte a impedire il più possibile il verificarsi di situazioni di conflitti di interesse tra banche e imprese e, in tale ottica, è stato previsto l'obbligo, in capo alle società bancarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, di effettuarne preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale cir-

costanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di detto obbligo è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria. Ancora, sono state previste norme contenenti il divieto per le banche di concedere prestiti, fidejussioni, eccetera, a soci azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto (articolo 6, comma 3), nonché norme che vietano, in particolare:

a) alle banche di collocare valori mobiliari di società alle quali prestano consulenza finanziaria;

b) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali delle società, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

c) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali di banche, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

L'articolo 7 (*Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione*) è volto a risolvere la questione della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, anche attraverso l'introduzione di espliciti divieti e di corrispondenti sanzioni per ogni forma di rapporto potenzialmente condizionante l'attività di revisione. In particolare, l'articolo 7 fa divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o

controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico. La norma inoltre vieta:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

Per i soggetti che violano tali divieti è prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e una multa da 50.000 euro a 500.000 euro. Se poi la condotta ha cagionato un danno patrimoniale alla società o agli investitori, la pena è aumentata fino al triplo.

Sempre in materia di tutela dei consumatori e del mercato attraverso la promozione della maggior trasparenza dei comportamenti e degli atti delle società operanti nel mercato, l'articolo 8 abroga l'articolo 100, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che escludeva dall'obbligo di presentazione del prospetto i prodotti finanziari emessi da banche diversi dalle azioni e i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, e impone che le società quotate nei mercati regolamentari che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* ne facciano preventiva comunicazione all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

L'articolo 9 introduce l'obbligo del voto di lista per la nomina degli amministratori e del collegio sindacale: tale meccanismo,

fino ad ora facoltativo (*rectius*, legislativamente obbligatorio solo per le società privatizzate dei settori bancario, assicurativo e dei servizi di pubblica utilità che abbiano inserito nello statuto un limite massimo di possesso azionario; si confronti l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474), assicura alle minoranze la possibilità di nominare una parte dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci, e consente la presentazione di liste ai soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

L'articolo 10, invece, risponde a finalità di protezione dei dipendenti che si sottraggono alla commissione di atti illeciti da eventuali comportamenti ritorsivi messi in atto dalle imprese (licenziamenti o provvedimenti disciplinari): a questo fine, il disegno di legge novella la legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, prevedendo che il licenziamento o qualsiasi provvedimento disciplinare debba considerarsi «in ogni caso nullo se indotto dal rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari».

L'articolo 11 introduce l'obbligo per le società italiane che costituiscono società da esse controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno dei cosiddetti «paradisi fiscali» (come individuati dal decreto previsto dall'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) di allegare al proprio bilancio anche il bilancio delle società costituite in quegli Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

Il disegno di legge prevede inoltre che il bilancio delle società costituite negli Stati a regime fiscale privilegiato deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, e deve assoggettarsi a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

Sempre a tale proposito, è apparso opportuno prevedere l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che introduceva una inaccettabile legittimazione delle società situate in Paesi esteri «quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

L'articolo 12 riguarda invece la disciplina dell'emissione obbligazionaria, e prevede che le società quotate nei mercati regolamentati possano emettere obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile, solo previa autorizzazione dell'Autorità garante per la trasparenza dei mercati finanziari (anche in questo caso l'omessa comunicazione è pesantemente sanzionata). Inoltre, l'articolo prevede che il limite all'emissione di obbligazioni sia riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società, e novellando l'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevede che «in caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sot-

toscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore ad un anno o al maggior termine stabilito dall'Autorità».

Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei

confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o agli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di due anni ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME PER LA TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI NEI MERCATI FINANZIARI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'arti-

colo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

Art. 2.

(Responsabilità dei soggetti certificatori)

1. I soggetti abilitati da organismi nazionali o comunitari a rilasciare atti o dichiarazioni o certificati comunque denominati, che attestano la conformità di quanto certificato ai criteri e alle norme stabilite per il rilascio della relativa attestazione, ivi compresi i certificatori dei bilanci e i revisori contabili, di seguito denominati «certificatori», sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la massima affidabilità dei loro certificati e sono responsabili:

a) della garanzia dell'avvenuto riscontro della corrispondenza tra i dati esposti e le risultanze della relativa documentazione;

b) della esattezza delle informazioni contenute nei certificati e nelle attestazioni rilasciate, nonché della loro completezza rispetto ai requisiti fissati per il rilascio dei certificati.

2. Il certificatore è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto dell'affidamento ingenerato, salvo che provi di avere agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare nei certificati i limiti d'uso dei medesimi, purché questi siano riconoscibili da parte dei terzi.

Art. 3.

(Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile, secondo le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati.

4. L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 3 attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari)

1. È istituito presso l'Autorità il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata all'Autorità, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità ai sensi degli articoli 188 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai sensi della presente legge.

4. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in

carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale.

CAPO II

NUOVE NORME IN MATERIA DI SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 5.

(Modifiche al Titolo XI del Libro Quinto del codice civile recante disposizioni penali in materia di società e consorzi)

1. Il titolo XI del libro quinto del codice civile è sostituito dal seguente:

«Titolo XI

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

CAPO I

DELLE FALSITÀ

2621. (*False comunicazioni sociali*). Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste

dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2622. (*Falso in prospetto*). Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2623. (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisore contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato, è stata posta in essere con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2624. (*Impedito controllo*). Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo.

CAPO II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (*Indebita restituzione dei conferimenti*). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale so-

ciale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

CAPO III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE
OMISSIONE

2629. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*). Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (*Omessa convocazione dell'assemblea*). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

CAPO IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCO-
STANZE ATTENUANTI E DELLE MI-
SURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (*Formazione fittizia del capitale*). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribu-

zioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (*Infedeltà patrimoniale*). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cin-

quecentomila. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (*Illecita influenza sull'assemblea*). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (*Aggiotaggio*). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posse-

duti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (*Estensione delle qualifiche soggettive*). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (*Confisca*). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. (*Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale*). Per i reati pre-

visti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. - Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondi i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

Art. 6.

(*Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese*)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale circostanza nei re-

lativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperativo non possono concedere prestiti, fidejussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria, con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a

revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 7.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso al-

meno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 8.

(Nuove norme in materia di prospetto)

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soppressa.

2. Alle società quotate nei mercati regolamentari che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

Art. 9.

(Rafforzamento dei controlli interni nelle società quotate nei mercati regolamentati)

1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le elezioni degli amministratori avvengono mediante voto di

lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso da pubblicare a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato contiene tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza è riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

Art. 10.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme sui licenziamenti individuali», è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *1.* Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto dal rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti».

Art. 11.

*(Trasparenza delle società cosiddette
off-shore)*

1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se di-

versamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata.

Art. 12.

*(Nuove norme in materia di emissione
obbligazionaria)*

1. Il limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

2. Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile, sono tenute a darne contestuale comunicazione all'Autorità e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. Dopo l'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - *(Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito).* - 1. In caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a con-

servarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore ad un anno o al maggior termine stabilito dall'Autorità.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti».

4. L'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati nazionali di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, è soggetta, oltre che alle disposizioni degli organi direttivi del relativo mercato, anche all'autorizzazione dell'Autorità.

